

Roma, 31 marzo 2008
Prot. 226

GV/

CIRCOLARE N. 50 /2008
AGLI ENTI ASSOCIATI

FISCO

→ ENTI PUBBLICI ECONOMICI
→ ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

OGGETTO

Art.48-bis DPR 602/72. Disposizioni sui pagamenti di importi superiori a diecimila euro da parte delle pubbliche amministrazioni. 17/03/2008 - Ministero Economia e Finanze: Regolamento pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Entra in vigore il 29 marzo il **Regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze che disciplina i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni**, in conformità a quanto previsto dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di adempimenti che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica effettuano prima di eseguire pagamenti di qualsiasi natura, introdotto dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Con **circolare n. 91 del 03/09/2007**, questa Associazione ha avuto modo di precisare quali Enti sono o meno soggetti all'obbligo, e poiché l'art.1 del D.L. 165/2001 cita espressamente gli **IACP** e non fa riferimento agli Enti trasformati, i primi assieme agli **Enti della Toscana** sono soggetti alle disposizioni di seguito puntualizzate.

Il Regolamento prevede che i soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alla verifica inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A., che a sua volta controlla, avvalendosi del sistema informativo, se risulta un inadempimento a carico del beneficiario e ne dà comunicazione al soggetto pubblico richiedente entro i cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta.

A questo punto se:

Equitalia Servizi S.p.A. risponde comunicando che non risulta un inadempimento, ovvero se non fornisce alcuna risposta nel termine di cinque giorni feriali, il soggetto pubblico procede al pagamento a favore del beneficiario delle somme ad esso spettanti;

Equitalia Servizi S.p.A. comunica che risulta un inadempimento con l'indicazione dell'ammontare del debito del beneficiario per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti, il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato per i trenta giorni successivi a quello della comunicazione.

LA FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CASA ADERISCE A CONFSERVIZI

In quest'ultimo caso, se, durante la sospensione di trenta giorni e prima della notifica dell'ordine di versamento da parte dell'agente della riscossione competente per territorio, intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare, Equitalia Servizi S.p.A. lo comunica prontamente al soggetto pubblico, indicando l'importo del pagamento che quest'ultimo può conseguentemente effettuare a favore del beneficiario. Qualora entro detto termine il competente agente della riscossione non abbia notificato l'ordine di versamento di somme il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

I soggetti pubblici potranno avvalersi della banca dati disponibile mediante accesso al portale www.acquistinretepa.it.

Con i migliori saluti.

p. Il Direttore Generale
Arch. Venanzio Gizzi

